

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)515

Vol. 1964/0114

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 515 def.

Bruxelles, 30 novembre 1964

Proposta di

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla regionalizzazione dei prezzi dei cereali.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 515 def.

Proposta di

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla regionalizzazione dei prezzi dei cereali.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

considerando la proposta della Commissione in data 22 novembre 1963
relativa a misure intese a stabilire un livello comune dei prezzi dei
cereali e la relativa comunicazione della Commissione del 14 maggio 1964;
Conviene di adottare i seguenti principi per la regionalizzazione dei
prezzi dei cereali:

1. I prezzi indicativi di base e i prezzi d'intervento di base da fissare
per il grano tenero, il grano duro, la segala, l'orzo e il granoturco,
fatte salve, per il granoturco, le disposizioni del paragrafo 6, sono
validi per Duisburg, principale centro di commercializzazione della
zona deficitaria del Nord-Ovest della Comunità. Prezzi d'intervento
derivati sono fissati nei centri di commercializzazione delle altre
regioni della Comunità.
I prezzi indicativi di base e i prezzi d'intervento sono validi nella
fase di vendita da parte del commercio franco magazzino del centro di
commercializzazione corrispondente.
2. I prezzi d'intervento derivati devono essere fissati ad un livello
che consenta ai cereali di circolare liberamente all'interno della
Comunità, conformemente ai bisogni del mercato.
3. La libera circolazione dei cereali è possibile quando i prezzi d'in-
tervento derivati sono fissati in modo che le loro differenze corrispon-
dano ai divari dei prezzi prevedibili in caso di raccolto normale,
sulla base delle naturali condizioni della formazione dei prezzi del
mercato.

Tale formazione naturale dei prezzi del mercato è effettuata;

- nelle zone deficitarie il cui approvvigionamento potrebbe essere
effettuato mediante importazioni provenienti dai paesi terzi, in
funzione del prezzo al quale il cereale importato è offerto in tali
zone;
- nelle zone di produzione le cui eccedenze contribuiscono in parte
o totalmente all'approvvigionamento delle zone summenzionate, in fun-
zione del prezzo suindicato e delle spese di trasporto in queste zone;

- nei porti di esportazione, in funzione del prezzo nella zona di produzione più importante per le esportazioni e delle spese di trasporto fino al porto di esportazione più importante per tale zona;
 - nelle altre zone di produzione le cui eccedenze potrebbero essere esportate, in parte o totalmente, verso i paesi terzi, in funzione del prezzo valido nei porti di esportazione e delle spese di trasporto fino a tali porti;
 - nelle zone deficitarie diverse da quelle citate precedentemente in funzione dei prezzi nella zona eccedentaria meglio situata dal punto di vista del nolo e in funzione delle spese di trasporto verso la zona deficitaria.
4. In ogni caso, i prezzi d'intervento derivati devono essere stabiliti in modo che non esistano discriminazioni tra i produttori della Comunità e in particolare in modo che i cereali in provenienza da una regione non possano essere offerti in un'altra regione al disotto del prezzo d'intervento in essa applicabile.
5. I prezzi d'intervento derivati devono essere fissati per ciascun cereale, tenuto conto dei criteri suddetti. In nessun caso possono essere fissati a un livello superiore a quello del prezzo d'intervento di base.
6. Per il granoturco, se i quantitativi commercializzati dai produttori non raggiungeranno, in un raccolto normale, il 45% del consumo interno del mercato nella Comunità un unico prezzo d'intervento derivato sarebbe fissato dal Consiglio per la Comunità. Esso sarebbe valido per tutti i centri di commercializzazione da determinare. Tale prezzo sarebbe fissato al livello del prezzo d'intervento più basso che risulterebbe dall'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi precedenti.
7. Nei casi in cui intervengano le spese di trasporto per la determinazione dei prezzi d'intervento derivati, si tiene conto del mezzo di trasporto o di un insieme di mezzi di trasporto, più favorevoli e delle tariffe esistenti.
- Nei casi in cui all'atto del trasporto per vie d'acqua, i tassi di nolo non risultino dall'applicazione di una tariffa, si tiene conto della media mensile inferiore di tali noli, valida in uno dei dodici mesi precedenti quello della decisione che fissa i prezzi.

8. Contemporaneamente alla fissazione dei prezzi indicativi di base, il Consiglio, che delibera, su proposta della Commissione, all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, determina un numero limitato di centri di commercializzazione e fissa i prezzi d'intervento derivati validi per tali centri.

In tale occasione e fatto salvo il paragrafo 6, devono essere determinati in particolare per ciascuno Stato membro il centro di commercializzazione al quale é applicabile il prezzo d'intervento derivato più basso e quest'ultimo prezzo.

Secondo la stessa procedura, il Consiglio stabilisce i criteri applicabili per la determinazione degli altri centri di commercializzazione per i quali sono fissati dei prezzi d'intervento derivati.

Tali centri, nonché i prezzi d'intervento in essi applicabili sono determinati a richiesta o previa consultazione degli Stati membri interessati e secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante la seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce i principi generali relativi all'intervento.

Le modalità d'applicazione sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio.
